

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2026 N. 91/2026/R/eel****Modifiche urgenti al Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI), ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 e al Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND)****OSSERVAZIONI ENEL**

Con la presente nota intendiamo fornire osservazioni sulla delibera 91/2026/R/eel di attuazione dell'art. 2 del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21 ed in particolare dell'obbligo di allineamento delle tempistiche di versamento alla CSEA, da parte delle imprese distributrici (DSO), del gettito delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  (di cui all'articolo 5.1 del TIPPI) alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l'attività di vendita dal Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (CTTE).

La nuova delibera ARERA ha previsto essenzialmente due novità:

- 1) la modifica dei termini di versamento di tutti gli Oneri Generali di Sistema (OGdS), anticipandoli al mese successivo (N+1) a quello di fatturazione del servizio di distribuzione rispetto al mese N+2 attualmente previsto;
- 2) l'abrogazione dei commi 12.9 e 12.10 del TIPPI inerenti alla possibilità per i DSO di richiedere una dilazione del versamento dei predetti Oneri ai primissimi giorni del mese N+3, previa autorizzazione da parte di CSEA.

**MODIFICA TERMINI DI VERSAMENTO OGdS**

Prima di entrare nel merito delle disposizioni relative ai termini di versamento, riteniamo opportuno segnalare una tematica rilevante che, verosimilmente, non è stata considerata in sede di elaborazione della delibera e che invece, a nostro avviso, dovrà essere considerata nella versione definitiva *post* consultazione.

Ci riferiamo, in particolare, alla **gestione del bonus sociale**.

Gli articoli 1.3 e 1.4 della delibera 91/2026 modificano gli articoli 5.1 e 5.2 del TIPPI, prevedendo che il versamento alla Cassa delle componenti  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  avvenga entro il 20° giorno del mese successivo a quello di fatturazione e che, entro il medesimo termine, venga versata anche l'eventuale differenza positiva tra la componente  $A_{RIM}$  e le compensazioni complessivamente riconosciute, nella fatturazione emessa nello stesso mese, a titolo di bonus sociale (ai sensi della deliberazione 63/2021/R/COM).

Non risulta invece modificato l'articolo 5.3 del TIPPI, il quale stabilisce che, qualora il saldo tra la componente  $A_{RIM}$  e il bonus sociale risulti negativo e, quindi, il distributore vanti un credito nei confronti della Cassa, quest'ultima liquidi tale importo entro 60 giorni dal termine del mese di fatturazione.

In altri termini, *ante* delibera 91/2026 tutti i versamenti da parte delle imprese distributrici erano effettuati entro il giorno 15 del mese N+2 e, in linea con tale tempistica, anche la liquidazione del bonus sociale da parte della CSEA avveniva entro il medesimo mese N+2 (scadenza dei 60 giorni).

D'ora in poi, invece, per effetto delle modifiche introdotte dalla suddetta delibera, si determina un disallineamento tra le tempistiche di versamento delle componenti  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  (anticipato di un mese) e le tempistiche di liquidazione del bonus sociale in compensazione rispetto alla componente  $A_{RIM}$  (rimaste invariate). Risulta pertanto necessario anticipare di pari misura anche la tempistica dell'eventuale liquidazione del bonus sociale di cui al predetto art. 5.3 del TIPPI, che quindi dovrà avvenire entro 30 giorni dal termine del mese di fatturazione, in luogo degli attuali 60 giorni.

In assenza di tale modifica si potrebbe generare un disavanzo finanziario per i DSO (per effetto dello sfasamento temporale nella liquidazione delle somme dovute) che potrebbe risultare particolarmente rilevante in presenza di picchi straordinari dei volumi di bonus sociale, che possono raggiungere importi anche nell'ordine di centinaia di milioni di euro. Ad esempio, proprio con riferimento alla fatturazione del corrente mese di aprile, una volta che il 20 maggio verranno versati gli oneri dovuti, e-distribuzione stima di andare a credito nei confronti della Cassa (in ragione dell'introduzione del bonus straordinario previsto nel medesimo DL Bollette) per un importo pari a circa 250 milioni di euro che, a regole attuali, verrebbe liquidato solo alla fine di giugno invece che nello stesso mese di maggio, come dovrebbe essere per mantenere inalterato l'attuale equilibrio versamenti / erogazioni vs CSEA.

Si richiede quindi che la suddetta modifica dell'art. 5.3 del TIPPI venga prontamente recepita nella delibera definitiva, in modo da renderla operativa già a partire dal prossimo mese di maggio 2026.

**Con riferimento invece ai nuovi termini di pagamento**, prendiamo atto della scelta dell'Autorità di confermare un unico versamento per tutti gli OGdS, ancorché il D.L. n. 21/2026 richieda l'allineamento dei tempi di versamento esclusivamente per le componenti  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$ .

Pur riconoscendo che la gestione di tutti gli OGdS mediante un unico versamento mensile rappresenti, in linea generale, una soluzione più efficiente per tutti i soggetti coinvolti, riteniamo che tale impostazione possa essere sostenibile esclusivamente a fronte dell'introduzione di adeguate misure di semplificazione delle dichiarazioni richieste. Come infatti correttamente evidenziato nella stessa parte motiva della delibera, *“il versamento del gettito delle componenti  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  alla CSEA da parte delle imprese distributrici segue un iter procedurale complesso, che richiede, in primis la compilazione, da parte di queste ultime, di dichiarazioni con una notevole quantità di dati”*.

Con l'anticipazione di un mese delle necessarie attività di elaborazione, la compilazione di tali dichiarazioni diventa ancora più critica, considerato che, secondo quanto già previsto dalla CSEA, la trasmissione dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese N+1. Tale tempistica appare infatti particolarmente serrata con riferimento, ad esempio, alla profondità temporale dei dati richiesti, nonché alle soglie di alcuni controlli previsti, talvolta eccessivamente stringenti.

Ciò nonostante, ci preme rappresentare che per il mese di aprile in corso – primo momento di applicazione delle nuove disposizioni – e-distribuzione è riuscita a rispettare le nuove scadenze, ma grazie esclusivamente ad un *effort* straordinario di risorse e sistemi che non può essere considerato strutturalmente sostenibile.

Alla luce di quanto precede, alleghiamo di seguito al presente documento una nota tecnica (*Allegato 1*) contenente talune proposte di semplificazione sugli aspetti più critici delle dichiarazioni CSEA, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e gestionali per i DSO e di consentire a questi ultimi di rispettare più agevolmente i nuovi e più stringenti termini richiesti dalla Cassa.

Trattandosi di prassi operative strettamente propedeutiche al corretto adempimento degli obblighi regolatori, chiediamo a Codesta Autorità una particolare attenzione e supporto nelle valutazioni che dovranno essere effettuate dalla CSEA.

## **ABROGAZIONE FACOLTÀ DI DILAZIONE**

Non si condivide l'abrogazione *tout court* del “regime” di deroga al versamento della componente  $A_{SOS}$ , di cui ai commi 12.9 e 12.10 del TIPPI. Ciò, sia dal punto di vista formale (il DL Bollette prevede esclusivamente la modifica del comma 5.1 del TIPPI e di nessun'altra disposizione regolatoria), sia dal punto di vista sostanziale. La dilazione in oggetto, infatti:

1. costituisce un'operazione finanziaria richiesta solo qualche volta nell'anno e, peraltro, a titolo oneroso. In tali casi, infatti, la CSEA applica ai giorni di ritardo nel pagamento un tasso di interesse

che è tipicamente superiore a quello mediamente riconosciuto dalle banche alle giacenze gestite dalla Cassa, determinando quindi per la stessa un *plus* di risorse. Peraltro, avendo spostato dal 15 al 20 del mese il nuovo termine per il versamento degli OGdS, con un ritardo di soli 11-12 giorni frutto dell'eventuale dilazione (tempo intercorrente fra il giorno 20 del mese e il 1° giorno del mese successivo) la Cassa e quindi l'intero Sistema elettrico ne avrebbero un beneficio pari ad un ammontare aggiuntivo di risorse di qualche milione di euro su base annua;

2. non è lasciata al libero accesso di tutti, essendo rimessa alle valutazioni di CSEA che può autorizzare ovvero negare l'operazione in funzione dell'entità delle proprie giacenze e degli impieghi dovuti;
3. è una forma di flessibilità finanziaria che andrebbe in ogni caso concessa ai DSO per garantire la coerenza con i criteri di flessibilità che la regolazione riconosce ai venditori per i pagamenti relativi al servizio di trasporto che includono anche gli OGdS. Ci riferiamo alle previsioni di cui all'Allegato B del CTTE e, in particolare:
  - a. all'art. 2.5, secondo il quale, ai fini del soddisfacimento del requisito di regolarità nei pagamenti, vengono praticamente concessi ai venditori 4,5 giorni di ritardo, senza alcuna conseguenza sul livello di garanzie da prestare;
  - b. agli artt. 5.2 e 5.5, secondo i quali per i venditori è possibile pagare fino a 11 giorni lavorativi successivi alla scadenza (tempi per messa in mora e diffida) o addirittura oltre questi termini versando solo il 50% degli ammontari dovuti e tutto ciò senza incorrere nell'escussione delle garanzie.

Il combinato disposto delle modifiche normative introdotte e della possibilità per i DSO di posticipare di qualche giorno il pagamento garantirebbe pur sempre un'anticipazione di un mese rispetto a quanto accadeva fino ad oggi (la dilazione spostava il versamento dal 15 del mese N+2 ai primi giorni del mese N+3). Ciò risulterebbe quindi sempre in linea con la *ratio* del dettato normativo che, come detto, va ravvisata proprio nell'esigenza di anticipare di un mese le tempistiche di versamento degli OGdS da parte delle imprese distributrici in modo da consentire al Sistema di poter incassare nel corrente anno 2026 13 mensilità (invece che 12) in costanza di prassi nella concessione della dilazione in oggetto.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, il "regime" di deroga previsto ai commi 12.9 e 12.10 del TIPPI (ovvero attraverso strumenti analoghi) è del tutto compatibile con il riallineamento delle tempistiche disposto dalla norma primaria.

A nostro avviso, dunque, e a differenza di quanto riportato nella parte motiva della delibera, non è necessario abrogare i predetti commi anche perché, vale la pena ribadirlo, non prevedono un accesso "automatico" alla dilazione, ma esclusivamente la facoltà della CSEA, a fronte della richiesta dei DSO, di concedere o meno la dilazione in oggetto sulla base della disponibilità delle risorse e delle relative esigenze.

Viceversa, non garantire la possibilità di accedere a una dilazione periodica dei versamenti degli OGdS significherebbe gravare le imprese di distribuzione di un *deficit* finanziario pari ad una ulteriore mensilità oltre a quella aggiuntiva già prevista dal D.L. n. 21/2026 (il doppio versamento nel corrente mese di aprile). Tale *deficit* rappresenterebbe una criticità sia in considerazione del piano degli investimenti delle imprese distributrici, particolarmente rilevante nell'attuale contesto di transizione energetica del settore, sia in considerazione di quanto comunicato alla comunità finanziaria basandosi sul succitato dettato normativo.

In definitiva, l'abrogazione del "regime" di deroga rappresenterebbe una misura sproporzionata anche rispetto alla norma primaria che ha invece inteso calibrare il contributo finanziario dei diversi attori della filiera che, come già ripetuto, per i DSO consiste in un mese di anticipo nei versamenti dovuti (esplicitamente dichiarato anche nella Relazione Illustrativa del DL Bollette: "...Con la disposizione in esame si prevede un anticipo strutturale di un mese di tale versamento a partire dagli oneri di sistema fatturati a marzo...").

## **Allegato 1 - Proposta di semplificazione per le “dichiarazioni” previste dalla CSEA per il versamento degli Oneri Generali di Sistema**

Con riferimento ai dati richiesti ai fini della dichiarazione degli OGdS, si propongono le seguenti semplificazioni operative.

### **1) Semplificazione dei dati richiesti**

- **Situazione as is:** In base alla prassi consolidata, ogni mese viene caricato sul Data Entry il dettaglio delle competenze mensili dei volumi fisici fatturati (energia, clienti e potenza), con una profondità storica pari a 24 mesi più l'anno corrente.  
Ad esempio, nella dichiarazione di marzo 2026 verranno caricati i dati mensili a partire da gennaio 2024, per un totale di circa 30 modelli.
- **Proposta to be:** Si propone di semplificare le dichiarazioni in coerenza con quanto previsto dalla FAQ “Data Entry elettrico” n. 2 pubblicata da CSEA.  
Tale FAQ stabilisce che, qualora, nel fatturato di un mese, la quota attribuibile a periodi precedenti non superi il 2% del fatturato caricato nel Data Entry con il dettaglio di tutti i dati fisici di energia, clienti e potenza, la stessa possa essere riepilogata in forma aggregata (inserendo solo gli importi economici del fatturato che dovrà essere regolato con CSEA).  
Poiché e-distribuzione fattura mensilmente il 99,8% delle forniture fatturabili, il fatturato dichiarato è praticamente tutto di competenza del mese N-1; pertanto, non solo sarebbe opportuno presentare i dati dei mesi precedenti in modalità aggregata, ma tale proposta sarebbe anche pienamente conforme alle indicazioni di cui alle Circolari e FAQ di CSEA.  
In alternativa, si potrebbe almeno limitare la profondità storica dei modelli mensili da caricare, prevedendo l'inserimento dei dati fino al mese di gennaio dell'anno precedente rispetto al periodo oggetto di dichiarazione.

### **2) Semplificazione dei controlli imposti da CSEA (campi “Esiti controlli negativi – Note”)**

- **Situazione as is:** CSEA ha definito delle soglie percentuali di errori, variabili per tipologia di utenza, riferite ai volumi di consumo e di potenza fatturati, calcolati rispetto agli stessi dati caricati nel mese precedente. Attualmente, quindi, se i volumi inseriti nel mese si discostano di una soglia percentuale definita, è necessario fornire una giustificazione, da caricare sul Data Entry prima dell'invio della dichiarazione.  
L'attività richiesta per produrre tali giustificativi è rilevante in quanto comporta analisi puntuali su ampi set di dati e richiede spesso il coinvolgimento di altre unità; tutte queste attività richiedono tempi di lavorazione non compatibili con le nuove scadenze previste dalla delibera 91/2026.
- **Proposta to be:** Si propone una revisione e semplificazione del controllo, considerato che:
  - gli scostamenti percentuali riguardano spesso volumi estremamente ridotti (es. volumi sisma);
  - alcune variazioni derivano unicamente da modifiche del perimetro delle classi energivore, richieste proprio da CSEA;
  - il mancato inserimento del giustificativo non compromette il versamento, poiché gli importi dichiarati vengono comunque integralmente versati.

### **3) CMOR**

- **Situazione as is:** L'invio della dichiarazione degli oneri di sistema, che comprende anche Bonus e CMOR, deve avvenire entro 48 ore dalla validazione del fatturato CMOR da parte di CSEA (Circolare CSEA n. 19 del 31/03/2025). Tale vincolo introduce ulteriori complessità operative e vincoli temporali che si sommano alle tempistiche già ristrette previste dalla delibera 91/2026.
- **Proposta to be:** Si propone di ripristinare il processo applicato prima della Circolare CSEA n. 19 e, cioè, di eliminare tale vincolo temporale.